



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE

ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DEL PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

(ART.42 D.P.R. 64/2012)

CRITERI E LIMITI

Il 23 aprile 2021 presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate, mediante collegamento in videoconferenza, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi degli articoli 140, comma 1 e 230, comma 1 del D.Lgs. 13 ottobre 2017 e ss.mm.ii..

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro dell'Interno, Prefetto Luciana Lamorgese ed è composta dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo, dal Direttore Centrale per l'emergenza, il soccorso pubblico e l'antincendio boschivo, Ing. Guido Parisi, dal Direttore Centrale per le risorse umane, Prefetto Darco Pellos, dal Dirigente dell'Ufficio relazioni sindacali, Viceprefetto Alessandro Tortorella.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie degli Accordi sindacali per il triennio 2016-2018, recepiti con DD.P.R. del 15 marzo 2018, n. 41 e 42, ad eccezione dell'O.S. DIRSTAT VV.F. che, seppur regolarmente convocata, non si è collegata alla sala virtuale per l'incontro.

LE PARTI

- **VISTO** l'art. 42 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n.64 il quale prevede in particolare che, per esigenze di servizio, l'Amministrazione può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo



Ministero dell'Interno

non superiore a 60 giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza;

- **CONSIDERATA** la necessità, ai sensi del comma 5 dell'art.42, di definire in sede di accordo nazionale criteri e limiti, finalizzati a garantire regole uniformi per il personale non dirigente, appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico-operative, specialistiche e tecnico-professionali;
- **DATO ATTO** che l'individuazione del personale da assegnare prevede la preventiva predisposizione di un interpello da parte dell'Amministrazione, contenente i requisiti richiesti per la temporanea assegnazione e che al personale assegnato saranno attribuite le competenze economiche previste dalla normativa vigente;
- **PRESO ATTO** delle risultanze derivanti dal confronto tra le parti negli incontri preparatori svoltisi in data 12 febbraio 2021 e 31 marzo 2021, al termine dei quali si sono concordati criteri e limiti per la selezione del personale.

CONVENGONO

Art.1

CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

1. La selezione del personale in possesso dei requisiti richiesti, aderenti alle funzioni ordinamentali, avviene con la predisposizione da parte dell'Amministrazione di una graduatoria, con validità di nove mesi, utilizzando gli stessi criteri già definiti per le procedure di mobilità nazionale a domanda, come regolamentati nell'Accordo integrativo sottoscritto il 31.7.2013, cui si rimanda integralmente.
2. Delle temporanee esigenze di servizio viene data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali e comunicazione al personale, mediante interpello, con successiva pubblicazione delle avvenute assegnazioni, consultabili in apposita sezione del sito istituzionale.
3. Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai Direttori regionali ed interregionali. In questo caso, le assegnazioni sono disposte limitatamente ai Comandi provinciali ed ai Nuclei specialistici di pertinenza



Ministero dell'Interno

territoriale e relativamente al personale in servizio nelle strutture periferiche presenti nel territorio di riferimento.

Art. 2

ROTAZIONE TRA IL PERSONALE IN GRADUATORIA

1. Nel caso in cui, presso la sede interessata, si protraggano le esigenze di servizio presso la sede interessata ed in presenza di più disponibilità manifestate, si applica il criterio della rotazione tra il personale, seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 3

LIMITI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

1. L'assegnazione tiene conto dell'organico effettivo nella sede di provenienza e della carenza di personale in quella sede, in relazione al ruolo ricoperto dall'interessato ovvero all'organico effettivo, nei ruoli con funzioni assimilabili.
2. Nella sede di provenienza, la carenza di personale non deve discostarsi dal valore medio di quella corrispondente -effettiva e nel ruolo- a livello nazionale. Assicurando comunque una presenza effettiva in servizio, nella sede di provenienza, di personale in numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio.
3. L'organico della sede di destinazione non può superare il limite previsto dal D.M. del 2 dicembre 2019 e s.m.i..
4. L'istituto dell'assegnazione temporanea non si applica al personale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, in servizio presso la sede di prima assegnazione da meno di 2 anni.
5. L'assegnazione è rinnovabile una sola volta, qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.

Art. 4

CRITERI PARTICOLARI PER LE ASSEGNAZIONI

1. Le assegnazioni temporanee presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento e gli Uffici di staff del Capo del Corpo possono essere determinati su base fiduciaria, nel limite massimo rispettivamente di 3 unità per le funzioni operative e di 3 unità per le funzioni tecnico-



Ministero dell'Interno

2. Le assegnazioni di cui al comma 1, dalle quali è escluso il personale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, hanno durata di 60 giorni prorogabili su base volontaria, sino a cessate esigenze.

Art. 5

DECORRENZA

1. Criteri e limiti per le assegnazioni temporanee, decorrono successivamente all'adozione della relativa circolare esplicativa, da adottare entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 6

VERIFICA

1. Ogni 12 mesi si procede alla verifica dell'attuazione del presente accordo.

IL MINISTRO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL VV.F.

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.

CO.NA.PO.

CONFSAL VV.F.



Ministero dell'Interno

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

FNS CISL VV.F.

SI.N.DIR. VV.F.

CONFSAL VV.F.

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.